REGOLAMENTO (CEE) N. 2562/82 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1982

che fissa l'importo delle cauzioni applicabili a taluni oli d'oliva immessi in libera pratica nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2762/80 [4], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, ultimo comma,

considerando che, in caso di sensibile modifica dell'aiuto al consumo, l'articolo 9, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 3089/78 autorizza la Commissione ad adeguare l'importo della cauzione applicabile agli oli d'oliva importati non appena sia decisa la modifica di detto aiuto ;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, l'importo dell'aiuto al consumo è notevolmente aumentato dal 1° novembre 1982 ; che onde evitare operazioni speculative occorre adeguare l'importo della cauzione per tener conto di questa modifica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fatte slave le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3172/80 [5], l'importo della cauzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 è pari, secondo lo Stato membro in cui essa è costituita, a :

— 98 828 Lit/100 kg,
— 475,52 FF/100 kg,
— 3 295,06 FB/100 kg,
— 197,44 DM/100 kg,
— 211,27 Fl/100 kg,
— 47,43 £/100 kg,
— 52,98 £ Irl/100 kg,
— 631,30 Dkr/100 kg,
— 1 951,99 Dra/100 kg.

2. La cauzione di cui sopra si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1982.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
(3) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.
(4) GU n. L 287 del 30. 10. 1980, pag. 2.
(5) GU n. L 331 del 9. 12. 1980, pag. 27.